

## REGOLAMENTO ELETTORALE PER LA NOMINA DEL CDA della ASSOCIAZIONE ALUMNI DEL POLITECNICO DI BARI

### ART. 1 – INDIZIONE DELLE ELEZIONI

Le elezioni dei componenti del CDA di competenza dell'Assemblea Ordinaria, ex art. 24 dello Statuto della Associazione Alumni del Politecnico di Bari, sono indette dal Presidente dell'Associazione contestualmente alla convocazione dell'Assemblea dei Soci.

Il presente regolamento è inviato ai Soci in allegato alla convocazione dell'Assemblea avvenuta in data 2/11/2016

### ART. 2 – COMMISSIONE ELETTORALE

Le operazioni elettorali sono sovrintese da una Commissione Elettorale, formata da tre componenti nominati dall'Assemblea dei soci. Non possono far parte della Commissione Elettorale i candidati alle elezioni.

La Commissione Elettorale elegge al proprio interno un Presidente, che ne coordina le attività.

La composizione della Commissione Elettorale dovrà essere ratificata dall'Assemblea Ordinaria.

La Commissione Elettorale è coadiuvata in tutte le sue operazioni dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato.

### ART. 3 – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO E DELEGHE

Godono del diritto di elettorato attivo e passivo tutti i Soci che abbiano provveduto alla regolare iscrizione alla data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

I Soci impossibilitati a partecipare personalmente all'Assemblea possono farsi rappresentare a mezzo delega da altri Soci.

### ART. 4 – CANDIDATURE

Entro 7 giorni antecedenti la data di convocazione della Assemblea dei soci, devono pervenire via email al Presidente della Associazione Alumni ([presidentealumni@poliba.it](mailto:presidentealumni@poliba.it)) le liste di candidati alla carica di consiglieri di amministrazione, contenenti un numero massimo di 5 candidati.

La Commissione Elettorale verifica la regolarità delle candidature e la sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati, certificandone contestualmente l'ammissione o l'esclusione.

### ART. 5 – PRINCIPI GENERALI DI VOTO

Il voto è segreto e viene espresso indicando nelle apposite schede elettorali i nominativi dei candidati prescelti.

Ciascun elettore può esprimere la preferenza per una sola lista.

Le schede contenenti segni atti all'identificazione del votante, così come quelle recanti un numero di preferenze maggiore rispetto a quello consentito, sono considerate nulle. Sono altresì considerate nulle le schede recanti nominativi diversi da quelli dei candidati.

La votazione si considera valida quando risulti essere validamente costituita l'Assemblea Ordinaria durante la quale si svolge.

### ART. 6 – PROCEDURA DI VOTO

Il Presidente della Commissione Elettorale dichiara aperte le votazioni al termine della discussione degli altri punti all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci.

La Commissione Elettorale accerta l'identità e la sussistenza dei requisiti elettorali di ciascun votante, nonché la regolarità delle deleghe, e ne fa apporre la firma in apposito registro. Contestualmente fornisce a ciascun elettore una scheda relativa all'elezione dei componenti del CDA.

Ciascun elettore compila le schede nel luogo predisposto senza la presenza di altre persone e le incapsula ripiegate nelle urne sigillate.

La votazione si conclude all'esaurimento dei votanti presenti.

### ART. 7 – SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE

La Commissione Elettorale, subito dopo la chiusura delle votazioni, procede allo spoglio delle schede elettorali e verifica che siano identiche al numero dei votanti. Il Presidente della Commissione Elettorale

legge ad alta voce il nome dei candidati votati. Ogni voto espresso è riportato in un apposito prospetto di scrutinio, nel quale sono indicate anche le schede nulle e le schede bianche.

La Commissione Elettorale, verificati i risultati dello scrutinio, decreta eletta la lista che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.

Nel caso in cui due o più liste abbiano ricevuto lo stesso numero di preferenze, si procederà ad un ballottaggio tra le due.

Al termine dello scrutinio il Presidente della Commissione Elettorale procede alla proclamazione degli eletti. Il Presidente della Commissione Elettorale redige altresì un verbale delle elezioni da trasmettere a tutti i Soci in allegato al verbale dell'Assemblea.

#### ART. 8 - RICORSI

Qualsiasi contestazione in materia elettorale va presentata seduta stante alla Commissione Elettorale e risolta entro la chiusura dell'Assemblea dei Soci.

Nel caso di accoglimento del ricorso si procede a una nuova elezione dei componenti dell'Organo del quale è stata contestata l'elezione.